

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI SOCI

(ai sensi degli articoli 8, 9, 14 e 15 dello Statuto)

Art. 1 – Oggetto e natura del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 8, 9, 14 e 15 dello Statuto della Società di Mutuo Soccorso “Mutua Nuova Sanità ETS”, il funzionamento delle Sezioni Soci, i criteri di appartenenza alle stesse, i rapporti con gli organi sociali, nonché le modalità di svolgimento delle assemblee separate e il procedimento di formazione della volontà assembleare.

Il presente Regolamento è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto ed è approvato dall’Assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

Esso costituisce disciplina attuativa vincolante per tutti gli organi sociali e per i soci e integra le disposizioni statutarie, nel rispetto dei principi di democraticità, partecipazione e mutualità di cui agli articoli 3 e 8 dello Statuto.

Art. 2 – Costituzione delle Sezioni

In conformità a quanto previsto dall’articolo 8 dello Statuto, i soci sono organizzati in Sezioni, costituite in relazione alle specifiche gestioni mutualistiche attuate dalla Mutua.

In particolare, è istituita una distinta Sezione per ciascun fondo sanitario integrativo, accordo, contratto collettivo o altra forma organizzativa riconducibile a schemi di assistenza sanitaria integrativa o mutualistica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dello Statuto.

La costituzione delle Sezioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nell’esercizio delle proprie competenze di cui all’articolo 18 dello Statuto, che ne definisce l’ambito di riferimento e gli aspetti organizzativi.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tali funzioni nel rispetto del presente Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, senza possibilità di deroga se non mediante proposta di modifica da sottoporre alla stessa Assemblea.

Art. 3 – Appartenenza alle Sezioni

Ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, i soci ordinari sono assegnati, sin dall’atto della loro ammissione o dell’adesione a specifiche gestioni mutualistiche, alla Sezione corrispondente al fondo sanitario integrativo, al piano assistenziale, all’accordo collettivo o alla diversa forma organizzativa di riferimento.

L'appartenenza alla Sezione è automatica ed è funzionale alla partecipazione dei soci alla vita associativa e alle attività mutualistiche di cui all'articolo 3 dello Statuto.

Ciascun socio esercita, nell'ambito della Sezione di appartenenza, i diritti partecipativi previsti dagli articoli 5, 11 e 12 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle Sezioni e dei soci ad esse appartenenti, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento e dello Statuto.

Art. 4 – Funzioni delle Sezioni

Le Sezioni, in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto, favoriscono la partecipazione attiva e consapevole dei soci alla vita associativa, rafforzano il vincolo mutualistico e promuovono il collegamento tra i soci e il Consiglio di Amministrazione.

Esse costituiscono sede di confronto e partecipazione, nell'ambito della quale i soci possono esprimere esigenze, proposte e osservazioni in merito alle attività mutualistiche di cui all'articolo 3 dello Statuto.

Le Sezioni operano quali articolazioni funzionali della Mutua, prive di autonomia giuridica e di poteri decisionali vincolanti, salvo quanto previsto in materia di assemblee separate ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.

Art. 5 – Coordinatore di Sezione

Ciascuna Sezione è coordinata da un Coordinatore, scelto tra i soci appartenenti alla Sezione stessa.

Il Coordinatore è eletto dall'assemblea dei soci della Sezione; in caso di mancata elezione o di impossibilità di funzionamento della Sezione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina o alla sostituzione del Coordinatore.

Il Coordinatore rappresenta la Sezione nei rapporti con la Mutua, coordina le attività della Sezione, cura i rapporti con i soci, favorisce la partecipazione alle iniziative sociali e collabora con gli organi della Mutua per la diffusione delle informazioni e l'organizzazione delle attività, ivi comprese le assemblee separate.

Art. 6 – Rapporti con il Consiglio di Amministrazione

Le Sezioni operano sotto il coordinamento e la vigilanza del Consiglio di Amministrazione, che ne assicura il corretto funzionamento in coerenza con lo scopo mutualistico di cui all'articolo 3 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni in materia di Sezioni in attuazione del presente Regolamento, che costituisce disciplina vincolante approvata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, e non può derogarne i contenuti se non mediante proposta di modifica da sottoporre alla medesima Assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, provvede alla convocazione delle assemblee separate, definisce gli aspetti organizzativi delle Sezioni e stabilisce i criteri operativi per la determinazione dei delegati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 7 – Convocazione delle assemblee separate

In attuazione degli articoli 8, 14 e 15 dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci, di cui all'articolo 11 dello Statuto, sono precedute dallo svolgimento delle assemblee separate dei soci appartenenti alle singole Sezioni.

Le assemblee separate sono convocate dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto, con il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e con un intervallo temporale non inferiore a quello stabilito dallo Statuto.

Art. 8 – Partecipazione e svolgimento delle assemblee separate

Alle assemblee separate partecipano tutti i soci ordinari iscritti nella Sezione di appartenenza, con diritto di voto ai sensi degli articoli 12 e 14 dello Statuto.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

Le assemblee separate sono presiedute da un socio eletto dalla maggioranza dei presenti e si svolgono secondo le modalità previste per l'Assemblea generale, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, le assemblee separate sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 9 – Determinazione ed elezione dei delegati

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, ciascuna assemblea separata elegge i delegati che partecipano all'Assemblea generale dei delegati.

Possono essere eletti delegati esclusivamente i soci in regola con i contributi associativi di cui all'articolo 23 dello Statuto.

Il numero dei delegati spettanti a ciascuna Sezione è determinato in base al numero dei soci appartenenti alla Sezione stessa, secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento, in attuazione delle competenze organizzative del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 18 dello Statuto.

In particolare:

- un delegato per le Sezioni fino a duecento soci;
- un delegato aggiuntivo ogni duecento soci fino a mille soci;
- un delegato ogni cinquecento soci per la parte eccedente i mille soci.

I delegati sono nominati per la singola Assemblea generale e partecipano alla stessa con i diritti previsti dallo Statuto.

Art. 10 – Rappresentanza della maggioranza e delle minoranze

In conformità all'articolo 14 dello Statuto, i delegati esprimono nell'Assemblea generale le posizioni assunte nell'ambito delle assemblee separate.

I delegati eletti dalla maggioranza rappresentano i voti favorevoli alla deliberazione adottata.

I soci dissenzienti o astenuti che rappresentino almeno il dieci per cento dei soci della Sezione hanno diritto di nominare propri delegati, in rappresentanza delle rispettive posizioni.

I soci che non raggiungano tale soglia partecipano direttamente all'Assemblea generale con diritto di voto, secondo quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto.

Art. 11 – Verbale delle assemblee separate

Di ciascuna assemblea separata è redatto verbale, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, nel quale devono essere indicati la data, i partecipanti, le modalità di svolgimento, i risultati delle votazioni, il numero dei voti espressi, i delegati eletti e le eventuali posizioni di minoranza.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal soggetto verbalizzante.

Il verbale è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di competenza e trascritto nell'apposito **Libro dei verbali delle assemblee separate**, tenuto ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 – Assemblea generale dei delegati

L'Assemblea generale dei delegati si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 11, 13 e 14 dello Statuto.

Ai fini della validità delle deliberazioni, si tiene conto del numero complessivo dei voti rappresentati dai delegati eletti nelle assemblee separate, nonché dei voti eventualmente esercitati dai soci ammessi a partecipare direttamente.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e, in particolare, gli articoli 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18 e 23, nonché la normativa vigente in materia di società di mutuo soccorso e di enti del Terzo settore.

Art. 14 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto.

Ogni modifica del presente Regolamento deve essere predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.